

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

I Nostri Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici sono autorizzati a presentare e chiedere in nome alle Camere Legislative il seguente progetto di Legge

Art. 1°

Nella spesa accennata in L. 4,000,000. nella costruzione della rete di Strade nella provincia di Vizza deliberata dai Consigli della stessa Provincia e Divisione nella loro Sessione Straordinaria del 15. e 16. Marzo ultimo passato, avrà luogo il concorso dello Stato a titolo di sussidio nella misura infra stabilita.

Art. 2°

La detta rete di Strade stabilirà le comunicazioni principali necessarie alle popolazioni situate sulle Nalli della Rosalia, della Cinca, del Faro e dello Storno, e ne faciliterà le relazioni col litorale marittimo e colla Città di Vizza.

Art. 3°

L'andamento generale di ciascuna Strada sarà determinato dal Governo in base d'analoghi progetti di massima dopo sentito il parere del Congresso Provinciale d'acqua e Strade cui faranno contemporaneamente sottoposte le operazioni del Consiglio della Provincia di Vizza e dei Consorzi interesi.

Art. 4°

L'ampiezza, struttura e forma delle Strade stappe, specialmente nelle opere di arte saranno proporzionate all'importanza del traffico, ed alle difficoltà locali, ma pur sempre ristrette nel limite del puro bisogno. La loro larghezza non oltrepasserà in nessun caso la misura di metri sei.

Art. 5°

La spesa di 4,000,000. necessaria al compimento delle Strade sovra indicate sarà ripartita nel modo seguente:

$\frac{1}{2}$ a carico dello Stato;

$\frac{1}{2}$ a carico della Provincia di Vizza e dei comuni interessati concorrendovi la Città di Vizza nella somma determinata d'anno L. 1,200,000.

Art. 6°

Li Detti Comuni dovranno istituire altrettanti Consorzi quando siano le Strade da costruirsi. La spesa di ciascun tratto di Strada in cui faranno interessati più Consorzi, sarà ripartita fra essi in proporzione dell'abilità che ne avranno.

Neppure opera potrà essere incominciata prima della regolare costituzione di tali Consorzi.

Art. 7.
La provincia di Nizza sarà solidalmente responsabile nel regolare adempimento degli obblighi aggiunti dai presenti Consorzi.

Art. 8.
L'intera rete di Strade sopra indicata dovrà essere compiuta in dieci anni mediante un'annua spesa di L. 400,000.

Questa somma verrà coperta nel modo seguente:

120,000. dallo Stato;

120,000. dalla provincia di Nizza, dai Consorzi comunali e dalla città di Nizza;

160,000. mediante prestiti speciali da contrarsi per opera e sotto la garanzia dello Stato.

Art. 9.
Negli anni successivi al primo la somma da prendersi a mutuo sarà accumulata colla somma necessaria per soddisfare al pagamento degli interessi dei debiti anteriormente contratti.

Art. 10.
La Cassa dei Depositi e delle anticipazioni somministrerà i fondi disponibili per prestiti da contrarsi a seconda di quanto vien stabilito nei precedenti articoli.

Art. 11.
Lo Stato potrà ove lo creda conveniente aumentare l'annua sua quota di concorso, limitando con ciò d'altrouanto jermata la quota di debito a suo carico.

Art. 12.
Ove la Cassa non avesse fondi disponibili, il Governo provvederà ai bisogni dell'impresa sia con imprestiti speciali, sia coll'impiego di Buoni del Tesoro speciali rimborsabili a uno o più anni di data.

Art. 13.
In Derogazione all'art. 1. della Legge 18. G. 1850, sulla Cassa dei Depositi e Prestiti, la Dotta Cassa è autorizzata a concedere per la restituzione dei prestiti consentiti dalla presente Legge, delle somme estensibili fino ad anni 22, a far tempo dal restamento della prima anticipazione.

Art. 14.
Al suppletivo temporaneo che, a uento dell'art. 21. della Legge 18. G. 1850, suddetta il pubblico Erario è autorizzato a concedere alla Cassa dei Depositi e prestiti, è elevato da 200,000. ad 4,000,000.

Art. 15.
Dopo trascorsi i 10. anni necessari al compimento delle Strade della Contea di Nizza, lo Stato, la Provincia ed i Consorzi continueranno a corrispondere l'annua somma di L. 120,000. sino alla intera estinzione della quota a loro carico di debiti contratti in virtù della presente Legge, sotto deduzione guanto alla quota dello Stato di quelle maggiori somme che a tenore dell'art. 11. lo Stato medesimo avesse pagato in più nel periodo dei primi dieci anni.

Art. 16.
Il Capitale di 4. milioni formato come sopra verrà applicato alla

estensione delle Strade indicate all'art. 2.^a a ciascuna che venendo soppressi ed
approvati in linea d'arte i progetti definitivi delle medesime sarà concesso
di commetterne l'esecuzione anche a tronchi separati senza distinzioni
di Strada ?

Art. 17.

Di mano in mano che sarà costruita e definitivamente collaudata un-
taona di nuova Strada, il medesimo verrà sottoposto a regolare manutenzione, soppor-
tandone la spesa esclusivamente dalla Provincia e dal Consorzio o Consorzi
in essa Strada interessati.

Art. 18.

Gli stanziamenti nei Bilanci dello Stato, della Provincia e dei comuni
che occorrono per la formazione del capitale, di cui all'art. 8.^a cominceranno
ad aver luogo coll'anno 1854.

Fatto in Torino addì 21. Aprile 1853.

Il Ministro

C. Cavone

Ministero delle Finanze.

Relazione

Sul progetto di legge per la costruzione
d'una rete di strade nella Provincia
di Vizzia. _____

Signori,

Si è ben noto, o Signori, l'infelice condizione in cui
giace un notevole parte delle popolazioni della
Provincia di Vizzia, la quale sparsa nelle
valli corse nei territori Pesubia, Ermen, Paro
e Sterone, e priva quasi affatto di sicure strade,
carreggiabili con cui comunicare col Capo lungo
della Provincia, e colle altre parti dello Stato,
manca di ogni elemento di vita sociale, e non
può nè tampoco scambiare i suoi prodotti
colle derrate di prima necessità di cui difetta,
e non stentatamente e a gran costo.

Questo stato infelice che è tanto contraria
coll'incremento, che tutti di acquistano le altre
parti della Provincia, poste in meno sfavorevole
condizione topografica, non poteva almeno di
preoccupare giustamente il Consiglio Divisionale
il quale fu dal 1849, intanto che concedeva
sul Bilancio della Divisione Amministrativa

alcuni sussidii, onde agevolare il miglioramento
di alcune strade consorziate, stanziando una
somma di $\text{L. } 100000$. da impiegarsi nello studio
delle più necessarie comunicazioni fra le
quattro valli ed il centro della
provincia.

Ma dai calcoli che le persone dell'arte
vennero presentando, avendo scorto come
l'aumentare delle spese a detto scopo neces-
sario superassero $\text{L. } 4$ milioni, e inutile
tornasse lo sperare che i mezzi della Divisione,
e dei consorzi comunali potessero supplire
a sì grave impegno, lo stesso Consiglio Divisionale
nella sua sessione del 1884 deliberava di esporre
lo stato delle cose, che in quell'epoca si vedeva
fatto ancora più grave, dalla soppressione
dei dritti differenziali, ed all'abolizione del
Porto franco, invocando all'uopo dallo Stato
un sussidio straordinario di $\text{L. } 4$ milioni.

È se il Governo non istimò nelle strettezze
dell'Esercizio poter appoggiare questa troppo
grave domanda, non è però chi agli dison-
dosi l'equità di avere, per la provincia di
Nizza quegli speciali riguardi che le
meritavano la stringente necessità di
provvedere alle sue comunicazioni, e la
reale mancanza di mezzi per farlo, poteva

coni era per la natura del suo territorio, e
colpita ad un tratto dalla mancanza di
quelle risorse che pur trovava affai largamente
nelle soppresse franchigie.

Quindi è che egli ebbe in più occasioni
a manifestare dinanzi a Voi questo suo
convincimento, ed il fermo suo proposito di
arrivare al modo di aiutare gli sforzi, che ora
pur d'uopo faceper essa stessa la provincia
di Krizia, per trarsi dall'attuale suo stato
di deiezione, attuando un buon sistema di
strade, onde venir a parte di quel progresso
di civiltà e di prosperità che si sviluppa
in tutte le altre parti del Regno.

Ha non dubbia adesione concu-
raccolte, o Signori, queste promesse del
Governo, lo confermarono sempre più
nel suo proposito, e lo indussero quindi
a prenderne in considerazione le proposte
che al divisato intento erano state formulate
nell'ultima sessione del consiglio provinciale
di Krizia, ed a concretare il piano economico
di esecuzione delle strade di cui si tratta,
che si formulato nell'annesso progetto di
legge, secondo il quale lo Stato concorrerebbe
nella spesa, prearrivata di 11 milioni per
la metà, e fornirebbe col suo intervento la

contrattazione dei prestiti necessari per procurarsi quella parte dell'altra metà di detta somma cui non si può sopperire cogli annui contributi della Provincia e dei consorzii.

Il piano ideato dal Governo fu unanimemente adottato tanto dal consiglio provinciale di Briga, quanto dai consigli della Provincia, e della Divisione, stati di recente convocati in apposita straordinaria sessione. Confermano quindi, tenore che il Parlamento voglia adottarlo e recare, per tal modo, un'efficace sollievo alla deplorabile condizione di povertà popolazioni, che hanno, non solo in epoche remote, ma anche nei più vicini tempi, bene meritato della patria e della Augusta Dinastia che ci regge.

A giustificare le disposizioni della legge, che a questo fine il Ministero ha l'onore di presentarmi, vado innanzi tutto considerare che essa non è diretta alla approvazione di progetti concreti e calcolati sopra tracciati definitivi, ma tende soltanto, per quanto riguarda la parte tecnica a stabilire il sistema generale delle comunicazioni che si vogliono attuare, gli andamenti generali delle linee, e le norme cardinali da osservarsi nella redazione di

Di piani esecutivi, e quanto alla parte economica a fissare il limite di spesa dentro il quale dovrà contenersi l'impostare complessivo di questa rete di Strade, e a far conoscere fin d'ora a qual somma ammonterà il carico che d'attorno l'Esario Nazionale.

Questo procedimento richiesto dalla stringente bisogno di sollecitare il principio, ed assicurare la non interrotta continuazione, ed il termine di un'opera d'istinto tempo desiderata, non vi è nuovo, o Signori; esso è quello stesso, che negli stessi motivi, mi piacque approvare quando si trattò di dotare la Sardegna di una compiuta rete di Strade Reali.

Non a determinare le norme generali, su cui è informata la legge, ma a darvi dati di sufficiente approssimazione al Governo, che li trasse da progetti di massima redatti già per alcune fra le divise linee, e per altre da calcoli sommarii istituiti dagli Ingegneri in base di ispezioni locali e di confronti fatti con tronchi di Strade posti in non dissimili circostanze.

Secondo queste preventive valutazioni l'insieme delle Strade da aprirsi imposterebbe L. 4,108,100. per uno sviluppo di linee,

che sarebbe, approssimamente di 162. chilometri.
Queste due elementi danno una spesa
ragguagliata di £ 25,340. per kilomo; la qual
spesa può a prima giunta parere insufficiente,
ove s'intendesse procurare alle comunicazioni
in questione; quelle condizioni di perfetto
tracciato, di dolci pendenze, e di costose
opere d'arte, che possono richiedersi nelle
strade reali, e nelle principali strade
provinciali. Ma con ciò si eccederebbe la
giusta misura, quando si tratta di un
sistema di strade consortili, le quali;
specialmente nei tranchi più elevati
delle vallate possono limitarsi a condizioni
d'arte molto più modeste, e tuttavia
sufficienti ai veri e stretti bisogni dei
paesi che si vogliono metter in comuni-
cazione tra loro, colle restanti parti della
Provincia, e col mare. Quindi è, che
stabilendo come somma totale, da spendersi
quella di 14. milioni, si è creduto soddisfare
convenientemente al bisogno, ed assicurare
positivamente l'erario contro ogni aggravio
maggiore di 2. milioni.

Chiese col procedere del tempo, migliorate
le condizioni del paese, merco questa
primaria rete di strade, la provincia esi-

3

consorzii si troveranno in facoltà di fare
sacrificii ulteriori d'imp. se stepi, come tutti
erano veramente il bisogno per l'incremento
industrie, e il più operoso commercio, potranno
allora arrisarsi ad allargare, rettificare e
spingere più addentro nelle vallate quei
tracchi di strada carreggiabile che in origine
fussero stati condotti con un piano più
ristretto e meno dispendioso.

Ed è appunto perciò, che qualunque
trattasi di strade consolite, il Ministero di-
riserossi di dare a suo tempo le istruzioni
necessarie, affinché quelle norme che per
amore di economia, sono prescritte dalla
legge, vengano puntualmente osservate,
e non succedano che, compiendo si annun-
ciano i progetti, e attuandosi i lavori.
D'anno in anno, i primi lavori non
assorbano tanta parte dell' spesa totale
da lasciarne mancare ai lavori successivi.
Al quale scopo è diretto l'art. 3° della
legge; secondo il quale non solamente
saranno sottoposti all'esame del Congresso
permanente i progetti definitivi, a tenore
dei regolamenti in vigore, ma dovranno
esser sottoposti ad esame ed approvazione,
evitando i progetti di massima, nei quali

le condizioni materiali dell'opera, verranno
prestabilite, senza tuttavia escludere la
giusta ingerenza e la libera responsabilità del
comitato delle Rappresentanze, consorziali, e del
consiglio Provinciale di Nizza, che dovranno
essere specialmente sentiti.

Ove il Parlamento adotti la legge che
abbiamo l'onore di presentargli, il Ministero
farà dar opera, senza metter tempo in
mezzo alla redazione dei progetti, e procura
che dentro l'anno sieno attestati tutti
quelli che potranno di preferenza venire
attuati a carico dell'Esercizio 1854. Della
quale preferenza, che si stabilirà sulla
importanza delle strade, da aprirsi, sui
lavori già in alcuni siti incominciati,
e sui maggiori e più pressanti bisogni
delle popolazioni, deciderà definitivamente
il Governo, sentiti pur sempre il consiglio
Provinciale, e i consorzi suddetti, e
fermo in conseguenza, che nessun lavoro
stradale potrà essere intrapreso prima
della regolare formazione del consorzio
rispettivo, come è prescritto dall'art. 6.

Ed affinché nella successiva esecuzione
dei lavori sia facilitato il modo di poterli
più equamente distribuire, è stabilito

all' Art. 16.^a della legge, che sarà concepito
di procedere all'apertura delle strade
anche a tronchi per tronchi, senza distinzione
o preferenza di linea.

Procedendo in questa guisa, e facendo
anticipatamente allestire ed approvare i
progetti, non è certo arduo scaturire che
si possano spendere, a 100 fm. annuatamente,
o quindi che possa compiersi tutto il
sistema diviso in 10. anni, come porta la
legge, in una provincia di clima dolce e
propizio, qual è la Provincia di Reggio; in
cui rari ed spazi brevi saranno gl'intervalli
durante i quali non si possa lavorare.

A mano a mano che le strade, o
tronchi di strada, di cui si tratta, saranno
compiuti, collaudati, ed aperti al traffico,
siccome, quantunque eseguite con un
largo sussidio dall'Erario, non cessano d'essere
strade consortili, la loro manutenzione sarà
a carico della Provincia e dei consorzii,
secondo il rispettivo interesse, ciò è stabilito
dalla legge all' Art. 17.^a in forza del quale
questa manutenzione è resa obbligatoria,
e dev'essere sostenuta con una somma
regolare, onde arrivare al grado di convenienza
di cui pur troppo non mancano esempi.

i Consorzi dopo essersi costituiti, ed aver
fatte lunghe spese per la costruzione, di
una strada, e dopo averne ottenuti i stipidii,
sia dalle Divisioni, sia dallo Stato, non
assoggettandole ad una regolare manuten-
zione, le lasciano preda al disordine.

© i faremo ora darvi ragione
della parte economica e finanziaria della
legge.

La compiuta esecuzione delle strade, che
chiamar devono la Provincia. Il prezzo di
nuova vita, necessita, come già lo abbiamo
detto, una spesa complessiva di L. 14,000,000. —
che pensiamo dover ripartire in dieci
anni. Egli è adunque l'annua somma
di L. 1,400,000, che lo Stato dovendo, la
Provincia ed i comuni interessati, dall'altro,
dovranno provvedere. Se questi Corpi —
errorati fossero nel caso di poter sopportare
l'annuo carico di L. 200,000, avrebbe bastato
lo stabilire lo stanziamento nei bilanci
dello Stato di un annuo stipendio di L. 200,000.
Ma le più accurate indagini ci hanno
fatto persuasi che essi non possono comen-
sare a quest'impresa straordinaria, se
non L. 120,000, all'anno. Il chiedere loro

un maggiore sacrificio potrebbe indurli a continuare
impegni fuori di proporzione colle loro forze. Questa
somma di 120,000. lire sarebbe così ripartita:

A carico della Provincia di Vigza	£	60,000.
.. Città di Vigza	..	12,000
.. Comuni riuniti in consorzio	..	48,000
	£	120,000.

Nel nostro sistema, il concorso dello Stato
dovendo essere pari a quello dei corpi locali coi
quali è associato, somministrerà pure £120,000., e
così si avrà per l'esecuzione delle Strade l'annua
somma di £240,000. Onde rimarrà a provvedere
per poter dedicare ad esse la somma necessaria
per compierle in anni dieci £160,000. Questa
somma conviene chiederla al credito come pure
ad esso sarà forza ricorrere negli anni successivi,
per sopperire al carico degli interessi dei debiti
antecedentemente contratti. Epperò si dovrà
prendere a mutuo nel secondo anno £160,000.;
176,000. nel terzo, e così, via via, somme crescenti
fino al decimo anno in cui la somma a
mutuarsi sarà di £240,211,25.

Il quadro qui sotto fa vedere, ad un tratto
il complesso delle operazioni necessarie per
costituire in dieci anni il capitale di 4,000,000.
da impiegarsi alla costruzione della rete stradale
Vigzese.

A. — Prospetto della formazione del capitale di L. 1,000,000. e della sua versione in lavori stendati.

Anni	concesso annuale dello Stato	interesse annuo della Provincia della Città di Nizza, e dei Comuni	Prestiti per l'acquisto dei lavori stendati	Totale di Me polme fl. 2. 52. c. 1. 25. in fondi liberi da consuntivi in lavori stendati	Somma su cui decorano in fl. interessi	Prestiti pagati per pagamenti degli interessi	Totale dei prestiti annuali da consuntivi e da estinguersi nel decennio successivo.	Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9.
1	120000	120000	160000	400000	"	"	160000	
2	120000	120000	160000	400000	160000	8000	168000	
3	120000	120000	160000	400000	320000	16100	176100	
4	120000	120000	160000	400000	504000	28220	185220	
5	120000	120000	160000	400000	609600	36180	191180	
6	120000	120000	160000	400000	731080	46206	204206	
7	120000	120000	160000	400000	869284	58116	216116	20
8	120000	120000	160000	400000	1024098	72134	225134	91
9	120000	120000	160000	400000	1197833	87391	236391	146
10	120000	120000	160000	400000	1391204	103211	248211	203
	1,200,000	1,200,000	1,600,000	4,000,000	"	412,655	2,072,655	80

Da questo prospetto risulta che, compiute le strade, alla fine del decennio, il consorzio che ora istituisce fra lo Stato, la provincia ed i Comuni Nizzesi sarà gravato di un debito di L. 2,072,655.-80. che si estinguerà in pochi anni, se lo Stato, la provincia ed i Comuni continueranno a dedicare, a saldo dei debiti contratti, la medesima somma erogata durante l'esecuzione della impresa.

Il prospetto B. vi farà vedere, come si

333

Debito verrà estinto, mediante l'ammortamento di
 L. 240,000.

B.

Prospetto decennale dell'estinzione del Debito e del servizio dei relativi interessi.

Anni	Debito Capitale da estinguersi (come dalla colonna N. 2. del R. Stato A)		Interessi corrispondenti al tasso legale		Rata annua di debitazione		Capitale debito residuo		Totale delle colonne 3. e 4. oppia quota annua di spesa comune		Osservazioni
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2012,455	80	100,670	19	139,377	21	1873,078	89	210,000	"	
2	1873,078	89	93,653	93	116,516	07	1726,732	57	210,000	"	
3	1726,732	57	84,316	63	153,683	37	1573,049	15	210,000	"	
4	1573,049	15	78,657	16	161,347	56	1,411,701	61	210,000	"	
5	1,411,701	61	70,585	08	169,114	97	1,242,286	69	210,000	"	
6	1,242,286	69	62,116	33	177,885	67	1,064,401	32	210,000	"	
7	1,064,401	02	53,220	05	186,779	95	877,621	07	210,000	"	
8	877,621	07	43,881	05	196,118	95	681,502	12	210,000	"	
9	681,502	12	34,075	11	205,976	89	475,577	23	210,000	"	
10	475,577	23	23,778	86	216,221	16	259,356	09	210,000	"	
11	259,356	09	12,967	80	229,032	70	32,323	89	210,000	"	
12	32,323	89	1,616	19	32,323	89	"	"	33,940	08	
—	"	"	661,486	28	2,012,455	80	"	"	2,673,940	08	

Questi due prospetti dimostrano che
 mediante la somma di L. 240,000, di cui la metà
 a carico dello Stato da corrispondersi per anni 22,
 noi potremo compiere una rete di strade che
 muteranno radicalmente la sorte della
 massima parte della provincia di Briga;

e faremo penetrare la civiltà e l'agiatezza, in
alcune spaziosissime valli ricche di risorse naturali,
state finora neglette, per incuria degli abitanti
e trascuranza dei Governi.

^{2.°} ~~A fronte~~ ^{dei} ~~benefizii~~ ^{privilegi}, che dall'impresa,
che forma l'oggetto della presente legge, debbono
scaturire, noi confidiamo che non riputerete
soverchio il sacrificio che essa produrrà per lo
Stato. Giacchè, quando anche non si volesse
tenere in calcolo le particolari considerazioni —
moralì e politiche, che indurre dovebbero lo
Stato a compensare in qualche modo dei suoi
privilegi perduti, dei nuovi e cresciuti tributi,
non dubiteremo d'aspettare, che esso dovrebbe
nullameno concorrere nell'indicata proporzione
alla costruzione delle Strade in discorso; perchè
esse debbono accrescere le entrate del Tesoro in
più larga misura, delle somme che esso dovrà
Indicarsi.

Ed in vece, se si paragona quello che ora
levanti i Vizziosi poveri, e denotite fruttano allo
Stato, con ciò che fruttar dovranno quando gli
gli abbondanti e ricchi, ma interamente neglette
prodotti del loro suolo, troveranno uno sfogo
indefinito sul mercato di Vizze, sarà faciliss.
farsi capace della ricchezza del vostro apostolo.
Quelle valli in cui ora è ridotta quasi

al nulla la consumazione dei generi colpiti
da tributi indiretti; un consumo non
meno delle altre popolazioni dello Stato quasi lo
ricaveranno, dalle loro selve, dai loro orti e
pascoli, dai loro fruttiferi vigneti, dalle loro
miniere, redditi che li pongano in condizione
pari agli abitanti dell'industria, Liguria e
del fertile Piemonte).

Non è più

Alcune migliaia di quintali di coloniali,
qualche migliaia di chilogrammi di tabacco
di più consumati nelle valli Brianze, ed Erario
sarà largamente compensato della provvida
spesa a cui avrà consentito a loro pro.

Il sussidio del credito operando necessariamente
al compimento dell'impresa in discorso, abbiamo
pensato di esso potrebbe, meglio che in ogni
altro modo, venire, questo concetto dalla capienza
dei depositi e dei prestiti. Non ci pare soverchio
il richiederla d'una serie d'annui prestiti;
i quali dalla somma di £ 160,000. verrebbero
a gradi a gradi aumentati sino a quella di
248,211. 33.

Con ciò le risorse della capienza
rimarranno impegnate in modo tale da
ridarla in condizione da non poter più
sopperire di fondi le altre provincie dello Stato.
Alcune cifre varranno a dimostrarci che

1/2

questo sarebbe un timore mal fondato.

Quest'istituzione quantunque si ancora
sul suo nascente; quantunque salomne sparte,
principali sorgenti che debbono alimentare,
sieno ancora tenui e scarse; tuttavia, eppure,
già affluire nella sua cassa fondi tali da
portar in condizione di poter disporre di somme
cospicue. Nell'anno orato corso, nel 1852, essa
ricevette infatti a titolo di deposito L. 2, 712, 902-21.
mentre restituirà solo L. 1, 202, 912-56

E così gli rimaneva da poter disporre
a beneficio dei corpi morali L. 1, 509, 970-65

Noi speriamo che questa cifra andrà d'anno
in anno crescendo. Giacchè è probabile che cupendo
le transazioni, i depositi giudiziarii si faranno
più numerosi; moltiplicandosi le casse di
risparmio, e per procuraranno alla cassa somme
ognor più rilevanti; applicandosi il sistema
delle surrogazioni militari, sempre maggiore
si farà la somma che le casse militari affide-
ranno a quella dei Depositi. Ouder senza
tener conto delle mollevorie che pure acquistano
devo una certa importanza; dei fondi
provenienti dai depositi volontari dei comuni
e delle provincie, si può con fondamento
sperare di vedere la cassa suddetta, negli
anni venturi tenere a disposizione dei corpi.

morali che dovranno ad essa rivolgersi, due
e più milioni.

Un avvalorare questa speranza vale lo
esempio della Cassa dei Depositi e Riscatti
francese. Dalla relazione fatta dal Conte D'Argnaud
Presidente della Commissione incaricata della
sorveglianza di sua Amministrazione, scorgiamo
che essa alla fine del 1851, aveva grado della circo-
lazione del 1848, che provocò il ritiro di si-
gran numero di Depositi, disponeva tuttora
dell'egregia somma di fr. 339, 944, 236.

Ragionando per analogia, non sarà
esagerato il supporre che fra pochi anni la
nostra Cassa possa disporre ed ai 30. ai 40. milioni
d'impugnando 2,000,000. di lire, cioè la quindicesima
o la ventesima parte, ripartitamente sopra un
periodo di dieci anni, a beneficio della più
bisognavole delle nostre Provincie non bi-
sogna far cosa soverchia, ed imprudente.

Entlavin, come agli eventi possono, per
avventura, deludere, le meglio concepite speranze,
ma è necessario il provvedere nel caso in cui la
Cassa dei Depositi non si fosse trovata in
condizione di amministrare, al consorzio delle
Stade N. izzesi, i fondi occorrenti; ed è ciò che
si è fatto coll' 1851. 12, il quale stabilisce che
ovvero accade, questi fondi sarebbero provvedu-
ti

per opera del Governo mediante prestiti speciali, o coll' emissione di buoni del Tesoro armora più lunga di quella solita a pottuirsi per queste carte di credito.

Non bastava alla riuscita del piano finanziario adottato l'autorizzare la Cassa dei Depositi di somministrare i fondi occorrenti al detto consorzio; se non si allargavano i termini ch' essa ha facoltà di concedere ai suoi creditori. La legge del 18. Junho 1850 li restringe ad anni dieci. Questo periodo di tempo spendo appunto quello che si richiede per la costruzione delle strade Krizgosi, e evident che esso durante non può avere principio la debitaione di consorzio a carico di cui essa ricade.

I prospetti **A** e **B**. dimostrano che mediante l'annualità stabilita di L. 240000. si richieggono anni 22. per compiere le strade, ed estinguere il debito di esse imporranno al consorzio. Ora quindi forza l'estendere da 10. a 22. anni le more che la cassa può concedere. Ed è quanto viene fatto dall' art. del progetto.

Non dovrete considerare questa deroga alla legge che regola la cassa dei Depositi siccome uno speciale favore, alla provincia di Krizga, giacchè non dubiteremo di dichiarare, e per intendimento del Governo di proporvi tali.

modificazioni alla somma citata legge, che
valgano a rendere a tutti i corpi morali più
facile la restituzione dei capitali da essi tolti
ad imprestito dalla Cassa.

A. 4000

Se ora noi facciamo, si è occasione della
troppo inoltrata stagione, ed anche perché è
necessario il ben maturare i progetti che
concernono l'interesse dei corpi morali mutuarî,
con l'obbligo che ha la Cassa di soddisfare
puntualmente a tutti gli appunti impegni.

Richiedendo ad epoca più opportuna
la riforma della legge sulla Cassa dei Depositi,
abbiamo rammentato convenientemente l'estendere
sin d'ora in modo formale la garanzia che
le finanze prestano a questa istituzione.
La legge del 1850. fissava a L. 200,000. la somma
che essa poteva ricevere, a titolo di temporario
sussidio dallo Stato, noi vi proponiamo di
portarla ad un milione.

Questa garanzia non può tornare grave
allo Stato, giacché essa si riduce al postutto
ad una stretta garanzia morale. Infatti la
Cassa non può trovarsi, se non in casi affatto
eccezionali, mai sprovvista dei fondi occorrenti
per far fronte ai suoi impegni. I creditori
della Cassa sono per lo più in condizione di
non poter disporre dei capitali ad essi spollanti;

il loro impiego nella Cassa è impiego obbligatorio
che non è in loro facoltà di far cessare. Onde,
la Cassa non è esposta, se non in ristretti limiti,
al ritiro dei depositi, che pone talvolta a
repentaglio la resistenza, delle Banche più
solide.

A ciò si aggiunga che la Cassa, istituita
senza fondi proprii, ha già realizzati notevoli
benefizii, mercè i quali ora trovansi possedere
un capitale di qualche considerazione. Al
primo Gennaio di quest'anno questo superava
già le £ 250,000. Somma che si accrescerà
rapidamente coll'accresciarsi degli affari della
Cassa, giacchè da noi essariano in, proprio
dei benefizii che essariano. Dalle sue operazioni,
mentre in Francia cadono a pro' dello Stato.

Le cose procedendo come per il passato, la
Cassa avrà fra dieci anni un fondo proprio
di circa 1,000,000. di lire, il quale potrà fare
fronte alle più eccezionali circostanze.

Se dunque vi chiediamo d'accrescere
il fondo eventuale di suppletione, che ora
può chiedere, nelle circostanze, non è già in
vista di un bisogno reale, ma solo per quietare
i timori che potrebbero sorgere nell'animo
di coloro che non conoscono a pieno la natura
e l'indole di questa istituzione.

Queste brevi spiegazioni, vorremmo, lo
speriamo, ad ottenere, dalla parte finanziaria
della presente legge, i vostri suffragii, come
siamo certi l'otterrà la parte tecnica, già
da Voi in certo modo sancita, quando accoglie-
vate con singolare favore le istanze fatte
dai Deputati Krizzesi, onde, con appeso di
pubblica utilità venisse, compensata, la
provincia, darsi rappresentati dei perduti
privilegii, e posta in condizione, di potere,
sopportare i nuovi e gravi tributi, acui
non era avvezza.

Progetto di legge N. 115.
presentato dal Ministero di Agricoltura e Commercio
nella tornata del 21 Aprile 1853.

Costruzione di un canale di irrigazione
nella Provincia di Reggio